

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2023, n. 23-7596

Legge regionale n. 43/2020, articolo 6, comma 5 quinquies e comma 5 septies. Regolamento regionale recante "Trattamento dei dati personali connessi alla misura Bonus TPL - Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e acque interne)". Approvazione.



Seduta N° 401

Adunanza 23 OTTOBRE 2023

Il giorno 23 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 12:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Fabio CAROSSO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 23-7596/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 43/2020, articolo 6, comma 5 quinquies e comma 5 septies. Regolamento regionale recante "Trattamento dei dati personali connessi alla misura Bonus TPL -Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e acque interne)". Approvazione.

A relazione di: (Marnati), Tronzano

Premesso che:

il decreto legislativo n. 155/2010 stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale n. 43/2000 ha già previsto, nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) è stato approvato, ai sensi della legge regionale n. 43/2000, con DCR n. 364 – 6854 del 25 marzo 2019;

con il decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020 è stato istituito un Programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, finanziato con risorse statali;

con DGR n. 6-4808 del 25 marzo 2022, ai sensi del suddetto decreto, è stata istituita ed avviata, per l'anno 2022, la Misura denominata: "Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali", da realizzarsi su tutto il territorio regionale;

la DGR n. 22-5879 del 28 ottobre 2022 e, successivamente, la DGR n. 18 – 6961 del 29 maggio

2023, nel riformulare la suddetta Misura, ne hanno disposto l'attivazione per gli anni 2022-2023, su tutto il territorio regionale.

Premesso, inoltre che:

con la DGR n. 22-7595 del 23 ottobre 2023 la Giunta ha approvato la Rimodulazione finanziaria e proroga per gli anni 2023-2026 della Misura di cui alle DGR n. 6-4808 del 25 marzo 2022, n. 22-5879 del 28 ottobre 2022 e n. 18-6961 del 29 maggio 2023 - CUP n. J61B21006700001 - ridenominata: "Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale per i cittadini piemontesi" contenente la linea di finanziamento 1 -Bonus TPL "Contributi per acquisto di nuovi abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e acque interne)" (nel seguito Bonus TPL);

la misura Bonus TPL prevede l'erogazione di un contributo, con la forma di sconto o rimborso, del valore unitario pari a 100 euro da destinare ai proprietari di veicoli, da Euro 3 diesel a Euro 5 diesel, e ai loro familiari da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti annuali (o plurimensili studenti) per il servizio di trasporto pubblico locale -TPL- (ferro, gomma e acque interne) al fine di limitare le emissioni inquinanti attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico locale che si configura come alternativa privilegiata al mezzo privato;

la misura è, inoltre, attuata attraverso un servizio certificato, con l'ausilio di un'infrastruttura tecnologica atta ad offrire condizioni di mobilità ai cittadini a prezzi più agevolati e, in particolare:

- in caso di sconto l'adozione di un sistema per la raccolta e l'elaborazione di dati attraverso una nuova modulistica realizzata sull'applicativo di modulistica regionale, utile alla raccolta delle informazioni richieste in fase di domanda, ed un applicativo, necessario per la raccolta dei titoli di viaggio, la contabilizzazione degli incentivi emessi e la rendicontazione verso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- in caso di rimborso, oltre al sistema di raccolta e contabilizzazione delle domande sopra descritti, l'adozione di un sistema per la verifica dei dati raccolti dal beneficiario relativi al titolo di viaggio acquistato e di un altro sistema per l'erogazione dei contributi.

Premesso, altresì, che l'articolo 6 della sopra citata legge regionale n. 43/2000 sancisce, in particolare, che:

al comma 5-quater, allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio;

al comma 5-quinquies, per le finalità di cui al comma 5-quater, possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei criteri e dei principi direttivi ivi riportati;

al comma 5 septies, l'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5 ter, è subordinata all'approvazione di specifici regolamenti di cui al comma 5 quinquies delle legge regionale medesima.

Dato atto che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, è stato redatto un testo di regolamento recante “Trattamento dei dati personali connessi alla misura Bonus TPL”, di cui si riportano di seguito alcuni contenuti:

- individuazione dei soggetti e dei ruoli per la corretta applicazione della disciplina e la tutela dei diritti degli interessati, in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché in funzione di garanzia dei soggetti interessati al trattamento;
- individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati all'interno del progetto;
- regolamentazione stringente delle fattispecie della comunicazione, diffusione dei dati nonché della diffusione verso paesi terzi;
- individuazione dei tempi massimi di conservazione dei dati, in conformità al principio generale di minimizzazione del trattamento e nel rispetto dei criteri specificamente individuati, dall'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679;
- individuazione delle misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando altresì i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone;
- predisposizione di apposite soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione dell'articolo 6, comma 5 *quinquies* e comma 5 *septies*, della legge regionale n. 43/2000, il regolamento regionale recante “Trattamento dei dati personali connessi alla misura Bonus TPL” (Allegato A) completo dei suoi allegati (Allegato 1 e Allegato 2), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Preso atto della D.G.R. n. 3-6447 del 30 Gennaio 2023 “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*”.

Visti:

la direttiva Europea 2008/50/CE;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 “*Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017*”;

la legge regionale n. 6 del 24.04.2023 inerente “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;

la DGR 1 - 6763 del 27.04.2023 ad oggetto “Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”;

la Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2023 relativa all'Assestamento al bilancio di previsione

finanziario 2023-2025;

la dgr n. 17-7391 del 3 agosto 2023 ad oggetto “*Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla DGR n. 1-6763 del 27/4/2023*”;

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la Legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 3.06.2009”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

di approvare, in attuazione dell’articolo 6, comma 5 quinquies e comma 5 septies, della legge regionale n. 43/2000, il regolamento regionale recante “*Trattamento dei dati personali connessi alla misura Bonus TPL*” (Allegato A) completo dei suoi allegati (Allegato 1 e 2), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 ottobre 2023, N. 9/R - Regolamento regionale recante: Trattamento dei dati personali connessi alla misura bonus TPL. Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (Ferro e gomma e acque interne).è stato pubblicato sul 2° supplemento del 26 ottobre 2023 al Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 ottobre 2023(n.d.r.)

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA MISURA BONUS TPL. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI TPL (FERRO E GOMMA E ACQUE INTERNE)”.

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 6, comma 5 quinquies, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), come modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei dati personali coinvolti nell’esecuzione della misura “Bonus TPL - Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e acque interne)” (nel seguito Bonus TPL), linea 1 di finanziamento del progetto “Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale per i cittadini piemontesi” sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
- b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
- c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
- d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
- e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
- f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
- g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del 27 aprile 2016.

2. La misura Bonus TPL prevede l’erogazione di un contributo del valore unitario pari a 100 euro da destinare ai proprietari di veicoli, da Euro 3 diesel a Euro 5 diesel, e ai loro familiari da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti annuali (o plurimensili studenti) per il servizio di trasporto pubblico locale -TPL- (ferro, gomma e acque interne). Si prevede una durata triennale che consente di fidelizzare l’utenza all’utilizzo del trasporto pubblico e di rendere definitivo il passaggio dal mezzo privato a modalità collettive più sostenibili.

3. La misura Bonus TPL mira a limitare le emissioni inquinanti attraverso l’incentivazione del trasporto pubblico locale che si configura come alternativa privilegiata al mezzo privato. Il progetto avvia un servizio certificato, con l’ausilio di un’infrastruttura tecnologica atta ad offrire condizioni di mobilità ai cittadini a prezzi più agevolati.

4. La misura Bonus TPL prevede l'assegnazione delle risorse attraverso la pubblicazione di un bando da parte di Regione Piemonte. L'assegnazione del contributo è sulla base di una "procedura a sportello", come definita all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), gestita in finestre temporali e sulla base della ripartizione annuale delle risorse. Le modalità di richiesta dei contributi e le relative procedure sono informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di trasparenza e di semplificazione amministrativa.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) CSI-Piemonte: Gestore del sistema e organismo *in house* della Regione, deputato alla gestione, controllo di qualità e al monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato in ottemperanza alla "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022);
- b) FinPiemonte: Gestore del sistema, deputato alla gestione, controllo di qualità e al monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato in ottemperanza alla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022;
- c) 5T: organismo *in house* della Regione, deputato alla gestione del trasporto pubblico locale e, pertanto, detentore di altri database utili all'istruttoria automatizzata.
- d) Aziende TPL (aziende che non hanno completato l'adesione al sistema regionale BIP, Trenitalia e Navigazione Lago Maggiore): soggetti con contratto di servizio per l'erogazione del servizio del trasporto pubblico locale che mettono a disposizione i propri dati utili all'istruttoria automatizzata e non trattano alcun dato acquisito da beneficiario nel Trattamento del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3. (Soggetti coinvolti nel trattamento dati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché in funzione di garanzia dei soggetti interessati al trattamento sono individuati i seguenti soggetti per la corretta applicazione della disciplina e la tutela dei diritti degli interessati:

- a) Giunta regionale del Piemonte: Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679;
- b) CSI Piemonte, Finpiemonte e 5T: Responsabili del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4.

(Rapporti contrattuali con i Responsabili esterni)

1. I rapporti tra la Regione e i Responsabili esterni per la prestazione dei servizi necessari all'esecuzione della misura Bonus TPL sono disciplinati per CSI Piemonte dalla "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022) e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico; per Finpiemonte dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico e per 5T dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" a 5T s.r.l. per le attività di interesse regionale (Rep. n. 149 del 24/03/2021) e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico.

Art. 5.

(Modalità operative e tipologia di dati trattati)

1. La piattaforma utilizzata per la richiesta del contributo da parte dei beneficiari è MOON, piattaforma che consente di gestire e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda e accessibile esclusivamente con SPID, CIE o CNS.
2. Il contributo può essere chiesto sotto forma di sconto, prima dell'acquisto dell'abbonamento, o come rimborso, a seguito dell'acquisto di un abbonamento.
3. Contemporaneamente all'accesso da parte del beneficiario, è prevista la verifica del requisito soggettivo connesso alla proprietà di un veicolo tra quelli ammessi attraverso un servizio applicativo API REST di interrogazione del data base regionale Tassa auto, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione stipulata tra Ministero e Settore regionale politiche fiscali, realizzato e gestito con le misure di cui all'allegato 2 parte integrante del presente regolamento. Trattandosi di controlli finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche sono adottate le misure di sicurezza adeguate alla tutela dei dati personali eventualmente trattati nella fase di controllo e di rendicontazione.
4. A seguito del perfezionamento della richiesta del contributo (sconto o rimborso) il beneficiario riceve, per accettazione, all'indirizzo mail indicato in fase di domanda, il codice univoco della pratica telematica inviata unitamente al protocollo. In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, la Regione conferma al richiedente, per il tramite della suddetta mail, il riconoscimento del contributo.
5. A seguito del perfezionamento della domanda di rimborso, il sistema applica un ulteriore controllo sul titolo di viaggio volto a verificare la veridicità dei dati inseriti dal beneficiario. Trattandosi di controlli finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche sono adottate le misure di sicurezza adeguate alla tutela dei dati personali eventualmente trattati nella fase di controllo e di rendicontazione. In caso di esito positivo la Regione conferma al richiedente, all'indirizzo mail indicato in fase di domanda, il riconoscimento del contributo.
6. In caso di richiesta dello sconto, con la ricevuta il beneficiario si reca presso le biglietterie abilitate e acquista un titolo di viaggio annuale o un abbonamento plurimensile studenti (cosiddetto annuale studenti) a prezzo ridotto. In caso di richiesta di rimborso, laddove la domanda abbia superato con esito positivo tutti i controlli, il beneficiario riceve una comunicazione di concessione del contributo e il flusso dei dati è comunicato a Finpiemonte ai fini dell'erogazione del rimborso attraverso il sistema informativo FINPIS.

7. Per l'utilizzo dello sconto, nel corso della vendita dell'abbonamento, l'addetto alla biglietteria carica su un ulteriore sistema informativo "Voucher TPL" i dati dell'abbonamento associandolo al codice sconto utilizzato. Questa operazione consente di contabilizzare gli sconti erogati e utilizzati garantendo il rispetto delle risorse messe a disposizione annualmente sulla linea di finanziamento. Anche nel corso di questa attività i dati personali dei beneficiari sono salvaguardati attraverso le misure indicate nell'Allegato 2.
8. Ogni beneficiario può utilizzare un solo contributo (sconto o rimborso), anche se è proprietario di più veicoli delle categorie ammesse.
9. Per la presentazione della domanda di sconto il beneficiario deve conoscere:
- a) i dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale);
 - b) i dati anagrafici della persona fisica che acquista il titolo di viaggio scontato (nome, cognome e codice fiscale);
 - c) i dati del titolo di viaggio che si vuole acquistare (area di interesse, canale di acquisto);
 - d) il numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui è caricato il titolo di viaggio;
 - e) distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno);
 - f) mail dove ricevere tutte le comunicazioni.
10. Per la presentazione della domanda di rimborso il beneficiario deve conoscere:
- a) i dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale, dati nascita e residenza);
 - b) i dati anagrafici della persona fisica che ha acquistato il titolo di viaggio (nome, cognome e codice fiscale);
 - c) i dati del titolo di viaggio acquistato (data inizio validità, numero e tipologia abbonamento, data acquisto, costo, canale di acquisto) e la ricevuta di acquisto;
 - d) il numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui è stato caricato il titolo di viaggio acquistato;
 - e) distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno);
 - f) l'IBAN e l'intestatario del conto corrente su cui ricevere il rimborso;
 - g) mail dove ricevere tutte le comunicazioni.
11. Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e di una fase di istruttoria tecnica.
12. La valutazione di ammissibilità formale e l'istruttoria sono effettuate dalla Regione per il tramite di sistemi informativi sviluppati per la gestione della misura.
13. Il servizio di raccolta e archiviazione dei dati prodotti sugli applicativi MOON e VOUCHER TPL, il servizio di erogazione dei rimborsi sul sistema informativo FINPIS di Finpiemonte e i servizi di verifica degli abbonamenti gestiti da VUCHER TPL e dal sistema informativo di 5T, sono gestiti nell'ambito di nell'ambito dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 4 che prevedono misure di sicurezza a garanzia di un corretto e sicuro trattamento dei dati personali.

Art. 6. (Finalità specifiche)

1. I trattamenti dei dati personali eseguiti all'interno della misura Bonus TPL sono effettuati in esecuzione dell'articolo 6, commi 5 ter e 5 septies della l.r. 43/2000 e di un interesse pubblico affidato dalla legge a Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento, in conformità all'articolo 6,

comma 1, lettere c) ed e) del regolamento (UE) 2016/679, rappresentato dall'introduzione di un sistema di incentivazione del trasporto pubblico su ferro, gomma e acque interne sul territorio piemontese per incrementare l'uso del trasporto collettivo e quindi tutelare la qualità dell'aria, riducendo conseguentemente le emissioni inquinanti.

2. I trattamenti necessari per rispondere alle finalità che si intendono perseguire unitamente all'identificazione delle corrispondenti tipologie di dati trattati, sono riportati all'Allegato 1 nonché, secondo le previsioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679, nel Registro Trattamenti.

3. I dati sono trattati in modalità automatizzata.

Art. 7.

(Analisi degli accessi)

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità della Regione, in qualità di Titolare del trattamento, o di Responsabile di quest'ultima, hanno accesso ai dati personali, sono adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento e alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati, che sono effettuate con l'ausilio di strumenti che consentono un accesso sicuro ai dati, nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'Allegato 2.

Art. 8.

(Trattamento connesso all'erogazione del contributo)

1. La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, comunica in maniera facilmente comprensibile e completa, all'interno delle informazioni da fornire all'interessato al momento della raccolta dei dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, la logica e i criteri sui quali si basa il meccanismo di richiesta e attribuzione del contributo.

2. La Regione rende edotto l'interessato delle conseguenze del trattamento, fornendo, ove necessario, esempi reali e concreti dei possibili effetti al fine di chiarirne il contenuto.

3. Nell'esecuzione del trattamento di cui al presente articolo sono applicate garanzie adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati.

4. Le garanzie di cui al comma 3 comprendono il diritto dell'interessato di ottenere una spiegazione della decisione ed il diritto di contestarla, nonché la predisposizione di una modalità semplificata per l'esercizio di tali diritti.

5. La Regione, attraverso i gestori dei sistemi, cura, altresì, modalità idonee a prevenire errori ed inesattezze tali da condurre ad un'errata attribuzione o al mancato riconoscimento del contributo.

Art. 9.
(Comunicazione e diffusione dei dati)

1. I dati personali sono comunicati altresì al Ministero dell'Ambiente e per la Sicurezza Energetica per la rendicontazione in assolvimento di un obbligo discendente dal progetto approvato dallo stesso Ministero. I dati oggetto di comunicazione costituiscono, per ogni trattamento, il set minimo e strettamente necessario alla finalità del trattamento.
2. Per il perseguimento della finalità di monitoraggio dell'andamento complessivo della misura Bonus TPL, in ottica di affinamento del servizio e di valutazione della sua efficacia, i dati personali sono appositamente aggregati.
3. I dati personali non sono diffusi in alcun modo.
4. Il flusso di dati attraverso gli applicativi viene monitorato, anche in modo automatico, al fine di individuare e segnalare la presenza di eventuali anomalie intercorse durante le operazioni di trasmissione e interrogazione dei dati.

Art. 10.
(Trasferimento di dati personali verso paesi terzi)

1. I responsabili esterni nominati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 utilizzano server e infrastrutture tecnologiche site all'interno del territorio dell'Unione europea.
2. Configura trasferimento dati anche il mero accesso da remoto da un paese terzo ai dati contenuti in server ubicati nell'Unione europea. Conseguentemente, fatta salva l'adozione di misure che impediscano l'accesso alle informazioni personali conservate nei predetti server e l'adozione di una specifica decisione di adeguatezza della Commissione europea, sono adottate le misure previste dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove necessario, le eventuali misure supplementari (cfr. "Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data" del Comitato europeo per la protezione dei dati, attualmente in consultazione").

Art. 11.
(Conservazione dei dati)

1. In ossequio al principio generale di minimizzazione del trattamento e nel rispetto dei criteri specificamente individuati, dall'articolo 5, comma 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, il tempo massimo di conservazione dei dati è individuato in anni 10 al fine di consentire la rendicontazione della misura che ha durata triennale.
2. Esaurito il tempo di conservazione dei dati, gli stessi sono sottoposti a processi informatici o analogici tali da renderli definitivamente inaccessibili e inintelligibili.

Art. 12.
(Misure di sicurezza)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando, altresì, i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, individua le misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento.
2. Le misure tecniche ed organizzative per il trattamento dei dati personali sono previste all'Allegato 2.
3. Le misure di cui al comma 2 sono dettagliate nei rapporti contrattuali con i responsabili esterni di cui all'articolo 4.
4. Sono tenuti all'osservanza delle misure di cui al comma 2 la Regione, i Responsabili da essa individuati e i soggetti a vario titolo tenuti agli obblighi del regolamento (UE) 2016/679.
5. Ogni successiva e ulteriore modifica alle misure, determinata da modificazioni tecnologiche o per qualsiasi altra causa, è attuata con determinazione dirigenziale.

Art. 13.
(Violazione dei dati)

1. Il titolare del Trattamento predispone apposite soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi a eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato. In particolare, sono oggetto di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. La notificazione è eseguita in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 e alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 1-7574 (Adempimenti in attuazione al regolamento (UE) 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa). Qualora non sia effettuata entro 72 ore, è previsto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento provvede a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità, ed entro i limiti previsti, all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679.
3. I Responsabili del trattamento nominati sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme a protezione dei dati personali, definendo tempistiche stringenti (all'interno del termine di 72 ore di cui all'articolo 33 del regolamento UE 2016/679) entro le quali comunicare al Titolare eventuali incidenti di sicurezza che possano comportare una perdita di integrità, confidenzialità e disponibilità dei dati trattati.

Art. 14.

(Riesame valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)

1. Nel caso in cui insorgano variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, il Titolare del trattamento, qualora necessario, procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 35 , comma 11 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI

Richiesta sconto

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	DATI TRATTATI
1) Raccolta dei dati necessari alla domanda di richiesta sconto presso gli interessati, tramite l'apposito applicativo web MOON.	dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale), accesso con SPID, CIE o CNS; dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale); dati anagrafici della persona fisica che acquisterà il titolo di viaggio scontato (nome, cognome e codice fiscale); dati del titolo di viaggio che si vuole acquistare (area di interesse, canale di acquisto); numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui sarà caricato il titolo di viaggio; distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno); mail dove ricevere tutte le comunicazioni.
2) Comunicazione dei dati relativi alla domanda di richiesta sconto dall'applicativo MOON al DB Tassa auto attraverso un servizio API REST.	dati anagrafici del proprietario (Codice fiscale)
3) Comunicazione da parte degli addetti alla biglietteria dei dati relativi ai titoli di viaggio venduti a Regione Piemonte attraverso l'applicativo Voucher TPL. Caricamento dei dati su Voucher TPL se l'acquisto avviene in biglietteria oppure attraverso un servizio API REST se l'acquisto avviene su canali e-commerce.	- codice dello sconto - dati identificativi del titolo di viaggio (seriale tessera BIP/UNICA, numero abbonamento, data di vendita, tipologia abbonamento, canale di vendita)
4) Elaborazione dei dati da parte di CSI Piemonte (applicativo Voucher TPL) al fine di consentire la contabilizzazione degli sconti erogati nel rispetto delle risorse a disposizione e la rendicontazione al MASE. Scambio dati tra applicativo MOON e applicativo Voucher TPL attraverso servizi API REST.	- dati anagrafici del proprietario (Nome, cognome, mail, Codice fiscale) - dati del veicolo (targa, classe ambientale, alimentazione) - dati identificativi del titolo di viaggio (seriale tessera BIP/UNICA, data di vendita, tipologia, canale di vendita) - codice del buono sconto - dati identificativi del titolo di viaggio (seriale tessera BIP/UNICA, data di vendita, tipologia, canale di vendita) - codice del buono sconto - percorrenza giornaliera media per lo spostamento casa/lavoro o casa/scuola
5) Monitoraggio dei dati raccolti da parte di Regione Piemonte (dati in forma aggregata). Il trattamento non sarà oggetto di analisi in	nella base dati i dati non sono anonimizzati, nei report di monitoraggio non verranno esposti dati sensibili.

questo regolamento, poiché il monitoraggio viene eseguito su un set di dati appositamente anonimizzati.	
6) Comunicazione: invio agli interessati di comunicazioni circa lo stato della domanda (ricezione, concessione, rigetto) e avvisi per altre iniziative ambientali d'interesse potenziale dei beneficiari.	dati identificativi del richiedente (mail)
7) Comunicazione: invio agli interessati di avvisi per l'ottenimento dello sconto negli anni successivi o per altre iniziative ambientali d'interesse potenziale dei beneficiari.	dati identificativi del richiedente (mail, cellulare)
8) Comunicazione alle aziende e all'AMP da parte della Regione Piemonte dei soggetti aderenti alla misura per l'erogazione delle risorse, il monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato e per la diffusione dei risultati del progetto.	dati aggregati di cui al trattamento n. 5).

Richiesta rimborso

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	DATI TRATTATI
1) Raccolta dei dati necessari alla domanda di richiesta rimborso presso gli interessati, tramite l'apposito applicativo web MOON.	- dati anagrafici del richiedente (Nome, cognome, Codice fiscale derivati da accesso con SPID, CIE o CNS; dati di residenza; mail) - dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale, dati nascita e residenza); - dati anagrafici della persona fisica che ha acquistato il titolo di viaggio (nome, cognome e codice fiscale); - dati del titolo di viaggio acquistato (data inizio validità, numero e tipologia abbonamento, data acquisto, costo, canale di acquisto) e la ricevuta di acquisto; - numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui è stato caricato il titolo di viaggio acquistato; - distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno); - IBAN e l'intestatario del Conto corrente su cui ricevere il rimborso; - <i>mail dove ricevere tutte le comunicazioni</i>
2) Controllo - Comunicazione dei dati relativi al titolo di viaggio inseriti in fase di domanda di richiesta rimborso dall'applicativo Voucher TPL a un applicativo 5T e risposta di 5T su esito positivo della richiesta. Flussi attraverso un servizio API REST. Voucher TPL inoltre interroga altri file excel messi a disposizione dalle aziende TPL (aziende che non hanno completato l'adesione al sistema regionale BIP, Trenitalia e Navigazione Lago Maggiore).	- dati anagrafici del titolare abbonamento (Codice fiscale) - dati sull'abbonamento (seriale tessera BIP/UNICA/Altro)
3) Controllo - Comunicazione dei dati relativi alla domanda di richiesta rimborso dall'applicativo MOON a applicativo Voucher TPL e risposta su esito positivo della richiesta. Flussi attraverso servizi API REST.	- dati anagrafici del titolare abbonamento (Codice fiscale) - dati sull'abbonamento (seriale tessera BIP/UNICA/Altro)
4) Comunicazione dei dati acquisiti con la domanda di richiesta rimborso da applicativo web MOON ad applicativo FIN PIS. Flussi attraverso un applicativo di traduzione dati e servizi API REST.	- dati anagrafici del richiedente (Nome, cognome, Codice fiscale derivati da accesso con SPID, CIE o CNS; dati di residenza; mail) - dati anagrafici del proprietario del veicolo (Nome, cognome, Codice fiscale) - dati del veicolo (classe ambientale, alimentazione) - dati anagrafici del titolare dell'abbonamento su cui è utilizzato lo sconto (Nome, cognome, Codice fiscale, mail) - dati sull'abbonamento (seriale tessera BIP/UNICA/Altro, costo, tipologia) - percorrenza giornaliera media per lo spostamento casa/lavoro o casa/scuola - dati di pagamento (Intestatario CC, IBAN)

5) Erogazione del rimborso	- dati di pagamento (Intestatario CC, IBAN)
6) Monitoraggio dei dati raccolti da parte di Regione Piemonte (dati in forma aggregata). Il trattamento non sarà oggetto di analisi in questo regolamento, poiché il monitoraggio viene eseguito su un set di dati appositamente aggregati.	Nella base dati i dati non sono anonimizzati, nei report di monitoraggio non verranno esposti dati sensibili.
7) Comunicazione: invio agli interessati di comunicazioni circa lo stato della domanda (ricezione, concessione, rigetto) e avvisi per altre iniziative ambientali d'interesse potenziale dei beneficiari.	dati identificativi del richiedente (mail)
8) Comunicazione: avvisi per altre iniziative ambientali d'interesse potenziale dei beneficiari.	dati identificativi del richiedente (mail, cellulare)
9) Comunicazione alle aziende e all'AMP da parte della Regione Piemonte dei soggetti aderenti alla misura per l'erogazione delle risorse, il monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato e per la diffusione dei risultati del progetto.	dati aggregati di cui al trattamento n. 6).

MISURE DI SICUREZZA

In attuazione del principio contenuto nell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, Regione Piemonte in qualità di Titolare, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando altresì i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, ha individuato le misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento.

In particolare, la Regione Piemonte, il Responsabile da essa individuato e i soggetti a vario titolo tenuti agli obblighi del regolamento UE 2016/679, impiegheranno nel trattamento dei dati personali le seguenti misure tecniche ed organizzative:

Tipologia di Contromisura	Descrizione sintetica delle principali contromisure adottate
Aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni nella gestione della continuità operativa	Sono presenti misure per assicurare l'alta disponibilità dei sistemi e dei servizi di supporto. In particolare: - Le architetture dei sistemi datacenter prevedono opportune ridondanze dei componenti critici nonché procedure per il ripristino in caso di gravi interruzioni - I servizi "as service" sono erogati dai provider di riconosciuta affidabilità e sicurezza - l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi - installazione di idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo - segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo
Controllo degli accessi	Al fine di mitigare la minaccia di accessi logici non autorizzati, vengono utilizzate utenze nominali e profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo, configurati prima dell'inizio dei trattamenti e con criteri restrittivi. Con riferimento a tali utenze vengono implementate ulteriori misure: • Meccanismo che richiede che la password sia complessa; • Disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi; • Blocco delle credenziali in caso di reiterati tentativi di accesso falliti • cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ad uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento. In merito all'eventuale trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, sono previste le seguenti misure: - predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamen-

	to con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti; - definire le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi); - l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.
Crittografia e pseudonimizzazione	La crittografia è utilizzata per proteggere la componente sicura delle credenziali e per la protezione delle transazioni via internet. Ai fini di analisi statistiche sono adottate tecniche di aggregazione.
Data Retention	I dati personali verranno conservati in maniera da consentire l'identificazione degli interessati per l'arco temporale massimo di 10 anni al fine di consentire la rendicontazione al MASE e la risposta a contestazioni sui contributi agli interessati. Come per MOON anche su Voucher TPL, FINPIS e il sistema informativo di 5T i dati personali sono conservati in un'unica base dati assieme ad altri dati relativi agli abbonamenti.
Gestione degli asset	Occorre mantenere continuamente aggiornato il seguente inventario: • Dispositivi autorizzati ad accedere alla rete; • Software autorizzati.
Gestione dei log	La configurazione del sistema permette la raccolta dei log delle azioni degli utenti e degli amministratori. Le stesse modalità di gestione dei log sono utilizzate anche con riferimento ai DBMS e ai servizi "as service".
Governo della sicurezza e privacy	Il governo della sicurezza e della privacy viene garantito tramite l'adozione di molteplici misure di sicurezza: • Svolgimento di regolari attività di: ✓ Analisi dei rischi ✓ Revisione dei requisiti di sicurezza ✓ Definizione dei piani di trattamento ✓ Verifica di attuazione ed efficacia dei piani di trattamento • Identificazione dei ruoli e delle responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e opportuna allocazione delle risorse • Attività formative e di sensibilizzazione in materia di sicurezza e privacy • Comunicazione al Titolare di eventuali situazioni che possano incidere sulla propria idoneità a svolgere l'incarico Gli applicativi MOON e Voucher TPL sono inseriti nel registro del trattamento dati DPM del CSI Piemonte con tutti gli attributi richiesti. L'applicativo FINPIS è inserito nel registro del trattamento dati di Finpiemonte con tutti gli attributi richiesti. Il sistema informativo di 5T è inserito nel registro del trattamento dati di 5T con tutti gli attributi richiesti.
Minimizzazione dei dati	Sono state implementate misure appropriate in linea con quanto definito in fase di progettazione per gestire solo i dati personali strettamente necessari.
Qualità dei dati personali trattati	I processi di trattamento prevedono adeguati controlli per assicurare che i dati personali trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.
Relazioni con CSI Piemonte	CSI Piemonte, Finpiemonte e 5T rispettano autorevoli standard qualitativi e di sicurezza. Le convenzioni quadro e i contratti prevedono l'identificazione delle responsabilità reciproche in merito alla gestione della sicurezza dei dati. All'osservanza di medesimi criteri sono tenuti eventuali subresponsabili nominati. Sono definiti e

	verificati i livelli di servizio.
Sicurezza delle attività operative	Al fine di garantire la sicurezza delle attività operative sono implementate molteplici misure di sicurezza: • Procedure che regolamentano il ciclo di vita dei sistemi e dell'infrastruttura, considerando i requisiti di sicurezza nelle prime fasi di progettazione (privacy by design) e sviluppo, in fase di rilascio in esercizio fino alla dismissione; • Profilazione delle utenze sulla base della mansione svolta, garantendo il principio del minimo privilegio e la separazione dei ruoli e controllo degli accessi; • Separazione degli ambienti e divieto di utilizzare dati reali in ambienti di produzione; • Gestione degli incidenti di sicurezza e comunicazione all'Autorità competente e agli interessati; • Gestione degli asset; • Gestione degli operatori; • Gestione della sicurezza fisica; • Assoluto divieto di diffusione dei dati, o di effettuazione di trattamenti ulteriori rispetto a quelli affidati, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare; • Obbligo di massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni e dati; • Attività di revisione, comprese le ispezioni.
Sicurezza delle comunicazioni	A livello infrastrutturale gli eventuali flussi verso terzi soggetti vengono monitorati e nelle trasmissioni vengono utilizzati canali sicuri.
Sicurezza fisica e ambientale	Per garantire la sicurezza fisica e ambientale, l'accesso fisico agli archivi contenenti dati personali è controllato e vi è bisogno di un'autorizzazione per accedere. Sono presenti, inoltre, una politica di sicurezza fisica che prevede specifici controlli di sicurezza perimetrale e specifiche regole con riferimento alle attrezzature e alle reti utilizzate e una policy di clean desk/screen.
Software Development Lifecycle	Le piattaforme tecnologiche sono state sviluppate seguendo una politica di software lifecycle che regola gli accessi ai sistemi di sviluppo e la necessità di test di sicurezza per verificare l'assenza di codice malevolo.
Training su sicurezza e privacy	È impartito training sulla sicurezza e privacy in modo da diminuire il rischio di violazione dei dati personali.
Aspetti relativi alla correttezza e trasparenza	Al fine di garantire l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679) occorre prevedere le seguenti misure: - Adesione su base meramente volontaria al progetto; - Chiarezza comunicativa nella divulgazione del progetto e successivamente in fase di adesione; - Adeguata e specifica informativa di consenso scritta in linguaggio chiaro e semplice (articolo 13 del Regolamento) fornita all'aderente ex ante alla raccolta dati; - Assistenza di primo e secondo livello; - Pubblicazione sul sito web istituzionale delle frequently asked questions (FAQ); - Comunicazione tempestiva di eventuali istanze ricevute ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Considerato, infine, che la sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa come un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento, le misure tecniche ed organizzative sopra considerate saranno oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.